



Regione Lombardia

DECRETO N. 19732

Del 17/12/2024

Identificativo Atto n. 4205

PRESIDENZA

Oggetto

INDIZIONE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL LIVELLO INIZIALE DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE" PRESSO LA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023 N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74.

L'atto si compone di 22 pagine di cui 16 pagine di allegati



Regione Lombardia

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA UNITA' ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

VISTI:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/628 del 13 luglio 2023 avente ad oggetto "*IX Provvedimento Organizzativo 2023*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e s.m.i., recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*" e il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 concernente "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i., recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge 19 giugno 2019 n. 56 e s.m.i., recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento



Regione Lombardia

dei dati personali, nonché alla libera circolazione e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i., recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 e s.m.i., in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i., concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.06.2023 n. 82;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023 recante “Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale “www.InPA.gov.it”;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali;

DATO ATTO che:

- l’art. 3 comma 5 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.) prevede che “5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, **fino al 31 dicembre 2026**, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva



Regione Lombardia

dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, **abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni**, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, **che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali** conformi ai principi di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e **che sia in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 20, comma 1, lettere a\) e b\)](#), [del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#). Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.**

- L'art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2017 prevede che "1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: (34)
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) omissis".

CONSIDERATO che:

- sono state inviate le comunicazioni di cui all'art. 34-bis del d.lgs.165/2001 e la vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all'esito negativo di tali procedure;
- nell'eventualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a selezione mediante le procedure sopra descritte, la selezione si intenderà revocata;
- nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante le procedure sopracitate, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;

RITENUTO di procedere pertanto all'indizione della procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 3 unità nel livello iniziale dell'area dei funzionari e



Regione Lombardia

dell'elevata qualificazione - profilo professionale "*specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile*" presso la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2023, n. 74;

RITENUTO, altresì che la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla Missione 1 "*Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo*" – Programma 1 "*Organi Istituzionali*" – dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 e successivi;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*";
- i provvedimenti organizzativi della XII legislatura,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

1. di indire, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, una procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 3 unità nel livello iniziale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - profilo professionale "*specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile*" presso la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta di Regione Lombardia;
2. di adottare l'avviso riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso sarà pubblicato sul portale inPA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul portale "*Bandi e servizi*" di Regione Lombardia;
3. di dare atto che la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla Missione 1 "*Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo*" – Programma 1 "*Organi Istituzionali*" – dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 e successivi;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.



Regione Lombardia

Il Direttore

ANDREA BIZZOZERO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL LIVELLO INIZIALE DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE" PRESSO LA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023 N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74.

La Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate - Unità Organizzativa Organizzazione e personale Giunta

rende noto che,

in esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale 2024-2026 (DGR 1778 del 29.01.2024) viene indetta con il presente avviso, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, una procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 3 unità nel livello iniziale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - profilo professionale "*specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile*" presso la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta di Regione Lombardia, con riferimento al seguente profilo e alle collegate attività richieste:

Profilo professionale "*Specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile*".

I candidati stabilizzati verranno inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione del CCNL Funzioni Locali col profilo professionale di "*Specialista in Prevenzione e Risposta alle Emergenze di Protezione Civile*".

Il possesso di questo profilo professionale comporta la capacità di sviluppare le attività di seguito specificate, così da assicurarne lo svolgimento nell'ambito delle corrispondenti posizioni di lavoro:

- attività amministrative e contabili;
- progettazione e coordinamento delle istruttorie di bandi, progetti, ordinanze e iniziative di finanziamento connesse alle attività di protezione civile anche con fine formativo e di diffusione della conoscenza dei rischi;
- coordinamento di attività di pianificazione di protezione civile;
- valutazione delle esigenze e proposta di misure per lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile;
- raccordo con Il Dipartimento di Protezione Civile;
- attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento anche con misure e interventi diretti

ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

- attività di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- valutazione di dati meteorologici, ambientali, territoriali;
- programmazione, coordinamento e partecipazione ai sopralluoghi in aree interessate da emergenze;
- programmazione, organizzazione e partecipazione ad attività esercitative del sistema di protezione civile;
- coordinamento del volontariato di protezione civile;
- coordinamento di strutture per l'accoglienza di persone e per lo stoccaggio di mezzi e strutture;
- coordinamento delle attività di sala operativa di secondo livello 24/7;
- impieghi operativi in condizioni disagiate anche di medio/lungo periodo;
- attività notturna o su turni;
- reperibilità.

Art. 1

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

a) Requisiti generali:

1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso dei diritti civili e politici dell'UE e di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Altresì, hanno diritto di partecipare i cittadini stranieri non appartenenti alla UE che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e con adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché i familiari dei cittadini degli Stati membri della UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e con conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana verrà accertata nel corso delle prove;
2. età non inferiore a 18 anni e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;
3. pieno godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se cittadini di altri Stati);
4. non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo, fatta salva l'indicazione delle ragioni della eventuale esclusione;
5. idoneità fisica allo specifico impiego cui la selezione di riferisce e allo svolgimento delle mansioni previste per la posizione da ricoprire ed il profilo professionale di inquadramento. L'Amministrazione ha facoltà di disporre

l'accertamento dell'idoneità fisica in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro. In fase di accertamento, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, al fine di verificare la compatibilità tra il profilo di inserimento lavorativo e le caratteristiche della disabilità delle persone risultate idonee, l'Amministrazione potrà sottoporre a verifica gli interessati in ordine alla idoneità alle mansioni. La natura e il grado di eventuale disabilità degli stessi non devono essere di danno alla salute e all'incolumità propria e degli altri dipendenti e alla sicurezza degli impianti. Il giudizio medico positivo è indispensabile ai fini dell'assunzione;

6. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 226);
7. non aver riportato condanne penali definitive per uno dei reati che impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione e sono indicati all'art. 10, comma 1 lettere a), b), c), d) del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., fatta salva l'intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale. La sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale (patteggiamento – applicazione della pena a richiesta delle parti), ai sensi dell'art. 445 1-bis del c.p.p., è equiparata ad una condanna ove il Giudice con il provvedimento di irrogazione della sanzione penale applica, altresì, una pena accessoria. Qualora il candidato abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati qui vi indicati ha l'obbligo di farne menzione nella domanda di partecipazione alla selezione concorsuale e l'ammissione, se non vi sono altre cause ostative, avviene con riserva. La condanna definitiva, ove intervenga nel corso della procedura concorsuale, è causa automatica di esclusione. Se la condanna definitiva interviene dopo l'assunzione, si procede ai sensi dell'articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell'articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;
8. non essere interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici con sentenza penale passata in giudicato, fatta salva l'intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale. Se l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, viene disposta in via definitiva durante la procedura concorsuale, il candidato sarà automaticamente escluso dalla procedura medesima, anche se precedentemente ammesso. Se la pronuncia sull'interdizione dai pubblici uffici non è ancora divenuta definitiva, l'istante è ammesso con riserva alla procedura. Se l'interdizione dai pubblici uffici viene pronunciata in via definitiva successivamente all'eventuale assunzione, l'amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;
9. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera f) del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., fatta salva la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs. n. 159/2011. Se il candidato è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in

corso, ha l'obbligo di darne informazione nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e si procede, se non vi sono altre cause ostative, all'ammissione con riserva. Qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga durante la procedura concorsuale alla quale è stato ammesso con riserva si procede alla sua automatica esclusione. Se il provvedimento definitivo, invece, interviene dopo l'assunzione, l'amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

10. non essere stato sottoposto a licenziamento disciplinare presso altra pubblica amministrazione o comunque non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso altra amministrazione pubblica con provvedimento divenuto definitivo. Se il candidato è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in corso, deve comunicarlo e si procederà, se non vi sono altre cause ostative, all'ammissione con riserva. Qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga durante la procedura concorsuale si procederà all'automatica esclusione del candidato medesimo. Se uno dei provvedimenti di cui al punto precedente diviene definitivo dopo l'assunzione, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/01 o delle norme speciali che regolano l'ipotesi ostativa alla prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
11. non rientrare in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego.

b) Requisiti specifici:

Possono accedere alla presente procedura di stabilizzazione, mediante presentazione di apposita domanda, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ovvero:

- a) risultino in servizio, presso la Giunta regionale della Lombardia, successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187, con contratto a tempo determinato;
- b) abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Giunta regionale della Lombardia;
- c) siano stati reclutati a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività di interesse della presente stabilizzazione, con procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dalla Giunta regionale della Lombardia;
- d) non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.

La norma sopracitata introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026 (data di conclusione delle attività legate al PNRR), alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Il personale stabilizzabile deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 75/2017.

Tutti i requisiti richiesti nel presente articolo devono inderogabilmente essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione e devono permanere al momento della eventuale assunzione, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 2

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, **a partire dalle ore 10:00 di giovedì 19 dicembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 17 gennaio 2025**, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sullo stesso Portale.

La registrazione al Portale è gratuita e richiede l'autenticazione mediante i sistemi di registrazione SPID/CIE/CNS/eIDAS. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di ammissione.

All'atto della registrazione, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata

cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Art. 3

CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabilità di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, a pena di esclusione:
 - a. il cognome e il nome, il codice fiscale;
 - b. il luogo e la data di nascita;
 - c. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (i candidati non italiani devono dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);
 - d. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC (se posseduto) o un domicilio digitale allo stesso intestato, dal quale effettuare comunicazioni e al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione, unitamente a un recapito telefonico, senza che siano previste altre modalità di trasmissione;
 - e. il godimento dei diritti civili e politici;
 - f. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - g. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - i. di risultare in servizio presso la Giunta regionale della Lombardia successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187, con un contratto a tempo determinato;
 - j. di aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Giunta regionale della Lombardia;
 - k. di essere stati reclutati a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di interesse della presente stabilizzazione, con procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dalla Giunta regionale della Lombardia.
 - l. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica

amministrazione. Nel caso in cui sia stata riportata una condanna penale, è necessario dichiararla, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio di non menzione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- m. di essere in regola con gli obblighi di leva, con l'indicazione dell'anno di congedo e dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto ecc.); tale dichiarazione va resa solo per i nati entro il 31.12.1985 come da L. n. 331/2000 e D.Lgs. n. 215/2001;
 - n. il possesso di eventuali titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., di cui si terrà conto, soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione, in caso di pari merito nella graduatoria rassegnata dalla commissione esaminatrice;
 - o. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
 - p. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'Allegato 1 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate;
 - q. di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, per le quali non sono previste specifiche modalità di comunicazione dal presente bando, siano pubblicate sul portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
 - r. di non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.
2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla procedura devono essere documentabili. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di selezione.
3. La Giunta regionale della Lombardia assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento del colloquio avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle già menzionate misure compensative devono caricare apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica sul Portale "inPA" in formato pdf.

Con l'inserimento della documentazione, tramite il sistema informatico, il candidato autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire l'assistenza richiesta.

4. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.
5. La Giunta regionale della Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La mancata esclusione dalla procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.
7. La Giunta regionale della Lombardia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
9. Per le richieste di assistenza di tipo tecnico informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
10. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale e sul sito

istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

11. Ogni comunicazione concernente la selezione, compreso il calendario dei colloqui e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il Portale "Bandi e servizi" di Regione Lombardia. Data e luogo di svolgimento dei colloqui sono resi disponibili sul Portale "inPA", nonché sul Portale "Bandi e servizi" di Regione Lombardia, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso.

Art. 4

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati alla procedura di stabilizzazione avviene con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni rese, del contenuto della domanda di partecipazione e della documentazione successivamente acquisita in sede di verifiche.
2. I candidati sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione nei seguenti casi:
 - a. mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso;
 - b. presentazione della domanda prima della pubblicazione dell'avviso di cui al presente bando sul portale "inPA" ovvero oltre la scadenza ivi prevista;
 - c. domanda inviata con modalità diversa da quella indicata dal presente avviso;
 - d. nel caso di inserimento di informazioni contraddittorie ovvero di informazioni contenenti errori formali, l'Amministrazione valuta la possibilità di regolarizzare la domanda secondo il principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, della L. n. 241/1990, qualora dalle dichiarazioni rese o dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili;
3. può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 1 del presente bando, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;
4. ai candidati non ammessi ovvero esclusi è data comunicazione tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure all'indirizzo e-mail ordinario;
5. Lo svolgimento dell'istruttoria è curato dall'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta.

Art. 5

MODALITA' PER LA STABILIZZAZIONE

1. Per la stabilizzazione si procederà predisponendo un elenco dei candidati in possesso dei requisiti di stabilizzazione accertati preliminarmente dal Responsabile del procedimento.

2. La selezione avviene attraverso un colloquio selettivo, che si svolgerà in presenza presso idoneo locale aperto al pubblico, e la valutazione dell'attività lavorativa svolta in ordine alle attività di interesse della presente stabilizzazione, rispondenti ai contenuti professionali di cui in premessa.
3. La Commissione provvederà ad acquisire dal Dirigente della Struttura presso la quale il candidato ha prestato servizio la relazione sull'attività lavorativa dal medesimo svolta.
4. La Commissione convocherà per il colloquio selettivo i soli candidati che abbiano conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, in ordine alle attività di interesse della presente stabilizzazione, rispondenti ai contenuti professionali di cui in premessa.
5. Gli esiti della prova orale sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame mediante pubblicazione sul portale inPA e sul portale "Bandi e servizi" di Regione Lombardia.
6. Il colloquio è valutato in trentesimi e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), secondo i criteri che la Commissione intenderà adottare. Superano la selezione i candidati che, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno nel colloquio orale.

Art.6

GRADUATORIA, PUBBLICAZIONI E STIPULA CONTRATTO

1. La graduatoria provvisoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato nel colloquio, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
2. La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Funzione Specialistica Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta applicando, a parità di punteggi, i titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. soltanto se dichiarati nella domanda.
3. Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. La graduatoria finale della procedura selettiva è pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente sia nel proprio sito istituzionale sia sul Portale inPA e sul portale "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia;
5. Le pubblicazioni valgono quale notificazione a tutti gli effetti di legge.
6. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
7. La Regione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il soggetto interessato a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nell'avviso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore a ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento.
8. Nello stesso termine il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o inconfiribilità previste dalla

legge. Nel caso in cui siano sussistenti altri rapporti di impiego pubblico a tempo determinato o di impiego privato, unitamente ai documenti deve essere presentata la dichiarazione espressa di opzione per l'assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia.

9. Non si darà corso all'assunzione nel caso in cui il candidato sia titolare di un contratto a tempo indeterminato con una Pubblica Amministrazione.
10. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, la Regione comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
11. La verifica delle dichiarazioni rese è effettuata prima di procedere all'assunzione del vincitore della procedura selettiva. Il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il mancato possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria.
12. In ogni caso il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta la risoluzione del contratto di lavoro ove fosse stato eventualmente stipulato, oltre alle responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
13. L'Amministrazione si riserva di sottoporre, anche prima dell'assunzione, il vincitore a visita medica per la verifica del possesso dell'idoneità alla mansione. In tal caso, qualora l'accertamento abbia esito negativo circa l'idoneità alla mansione, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro o si dà luogo alla risoluzione dello stesso, ove stipulato.
14. Nel caso di condanne penali o di procedimenti penali in corso, la Regione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se stipulare il contratto, in relazione alla verifica della tipologia e gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.
15. L'assunzione del vincitore avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte del vincitore, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
16. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
17. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Giunta regionale della Lombardia - Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le finalità di gestione della selezione.
2. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura selettiva come evidenziato all'Allegato 1 del presente bando.

Art. 8

INFORMAZIONI

1. Eventuali informazioni non rinvenibili nel presente bando possono essere richieste alla Unità Organizzativa "*Organizzazione e Personale Giunta*", al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiopersonale@regione.lombardia.it
2. In caso contrario l'e-mail ricevuta verrà archiviata senza risposta al candidato. Si precisa che non verranno in alcun caso fornite informazioni che potrebbero ledere la par condicio tra i candidati come anticipazioni sulle date di effettuazione della prova, indicazione di manuali e/o riferimenti normativi ulteriori rispetto a quelli inseriti nel presente bando e nei relativi Allegati, a meno che non sia stato precedentemente pubblicato un avviso contenente dette indicazioni e consultabile da parte di tutti i candidati.
3. Qualsiasi richiesta di informazioni dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione. Per le richieste di assistenza alla compilazione online della domanda di partecipazione occorre contattare direttamente il portale "InPA", attraverso le modalità rese disponibili dallo stesso.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione e/o alle relative assunzioni, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora intervenissero norme vincolistiche ostative alle assunzioni.
3. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore di Funzione Specialistica dell'Unità Organizzativa "*Organizzazione e Personale Giunta*".
4. Per quanto non previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.
5. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura concorsuale con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è fissato al 30 aprile 2025.
6. Avverso il presente avviso è proponibile il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL LIVELLO INIZIALE DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE" PRESSO LA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023 N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74.

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Si precisa, inoltre, che, in relazione ai dati da Lei caricati sul portale unico del reclutamento "inPA" per la partecipazione alla selezione, autonomamente trattati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, potrà riferirsi integralmente a quanto previsto dall'informativa privacy di cui alla pagina www.inpa.gov.it/privacy-policy/.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentire a Regione Lombardia, titolare del trattamento, di svolgere la selezione pubblica di cui all'oggetto e di gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro successivamente instauratosi.</p>	<p>Art. 6, comma 1 – lettera e) del Regolamento UE 2016/679;</p> <p>Art. 2 - ter del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;</p> <p>Artt. 9 e 10 del GDPR e art. 2-sexties e 2-octies del Codice Privacy;</p> <p>D.lgs. 165/2001;</p> <p>Legge 56/2019;</p> <p>D.L. 36/2022;</p> <p>Art. 12 D.L.13/2023;</p> <p>D.P.R. 487/1994;</p> <p>Regolamento regionale n. 3/2012 - Trattamento dati sensibili e giudiziari – ref. Scheda allegato A) n. 2 .</p>	<p>Dati comuni:</p> <p>nome, cognome, codice fiscale, genere, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero telefonico, recapiti di posta elettronica (PEC e ordinaria), iscrizione nelle liste elettorali, assolvimento e/o esonero obblighi di leva, godimento dei diritti civili e politici e dati di studio, patente di guida.</p> <p>Dati particolari (comunicati dai candidati)</p> <p>Dati sanitari:</p> <p>Grado (percentuale) e tipo di invalidità posseduto dal candidato (solo nel caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove).</p> <p>Dati giudiziari:</p> <p>Presenza di eventuali condanne penali e/o reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni.</p>

3. Processo decisionale interamente automatizzato

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'esclusione dalla selezione.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poterli trattare e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali, innanzitutto, il Dipartimento della Funzione Pubblica quale titolare autonomo del trattamento dei dati inseriti nel Portale unico del reclutamento "inPA", oltre ai Ministeri, INPS, INAIL e altri enti pubblici, enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in occasione dei controlli previsti dall'articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa); Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è, inoltre, Responsabile del trattamento relativamente ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nel contesto dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione delle procedure concorsuali e selettive da esse indette.

I dati personali (esclusivamente nome e cognome) saranno diffusi solo per coloro che risulteranno idonei all'assunzione all'esito della procedura concorsuale ed anche in esito ad aggiornamenti della graduatoria, per rinunce e/o scorrimenti.

I dati di cui al precedente paragrafo verranno pubblicati sul portale "InPa" e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it come previsto dall'art. 19 del D.lgs. 33/2013.

Infine, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori di servizi strumentali), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare autonomo del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'Amministrazione si riserva di comunicare nel prosieguo con una nuova informativa il nominativo della società Responsabile del Trattamento che sarà incaricata della gestione della prova preselettiva e della prova scritta e/o pratica.

6. Trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione

I Suoi dati personali vengono conservati per 3 anni (tre) anni decorrenti dalla data del decreto che approva gli esiti della selezione pubblica, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive e/o proroghe delle stesse, ovvero per un tempo più lungo nell'ipotesi in cui la procedura sia oggetto di contenzioso.

8. I diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata

degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto alla rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art.17);
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto di opposizione (art. 21).

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato tramite PEC al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del Dirigente pro tempore della U.O. Organizzazione e Personale Giunta;

oppure

a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della Direzione Presidenza – Dirigente pro tempore della U.O. Organizzazione e Personale Giunta.

Per tutto quanto non previsto dalla presente informativa e, in particolare, relativamente al trattamento dei dati caricati sul Portale Unico del Reclutamento per la partecipazione alla selezione, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'informativa privacy di cui alla pagina www.inpa.gov.it/privacy-policy/.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2024